ALABR|AAA0ABE|RGDUP2026|XIII|DEL. UP N. 125|19/10/2026 - Deliberazione UP - Allegato Utente 1 (A01)

Consiglio regionale della Calabria

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Anno 2026

Disciplinare per il conferimento degli incarichi di
Elevata Qualificazione

Sommario

Art. 1 (Oggetto) 3
Art. 2 (Area delle Elevate Qualificazioni) 3
Art. 3 (Individuazione e contenuto delle posizioni di EQ) 4
Art. 4 (Graduazione delle posizioni di EQ) 4
Art. 5 (Requisiti per il conferimento degli incarichi di EQ) 5
Art. 6 (Limiti al conferimento degli incarichi di EQ) 6
Art. 7 (Procedure per il conferimento degli incarichi di EQ) 6
Art. 8 (Attribuzione degli incarichi di EQ) 7
Art. 9 (Incarico di EQ ad interim) 7
Art. 10 (Durata dell'incarico di EQ) 8
Art. 11 (Revoca dell'incarico di EQ) 8
Art. 12 (Decadenza dall'incarico per trasferimento ad altra struttura o riorganizzazione) 8
Art. 13 (Sostituzione del titolare di incarico di EQ) 9
Art. 14 (Retribuzione degli incarichi di EQ) 9
Art. 15 (Valutazione dei risultati) 10
Art. 16 (Disposizione di rinvio) 10
ALLEGATO A 11

Art. 1
(Oggetto)

1. Il Consiglio regionale della Calabria, nell'esercizio di poteri datoriali di natura privatistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disciplina l'istituzione, l'individuazione e l'attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), nonché la loro graduazione e valutazione, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Funzioni locali 2022-2024 e 18 del CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, nel rispetto delle disposizioni di legge e nei limiti delle risorse previste nel bilancio dell'Ente.

Art. 2
(Area delle Elevate Qualificazioni)

1. Il Consiglio regionale, sulla base delle proprie esigenze organizzative, istituisce posizioni di lavoro di elevata responsabilità, con elevata autonomia decisionale, ciascuna delle quali costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ. Tali posizioni di lavoro richiedono assunzione diretta di responsabilità amministrativa e di risultato e si distinguono nelle due tipologie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal *curriculum*.

2. Costituiscono criteri oggettivi caratterizzanti le posizioni di EQ di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024:

a) la rilevanza strategica delle funzioni assegnate correlate alle competenze istituzionali della struttura di riferimento;
b) complessità delle funzioni assegnate.

3. Costituiscono criteri oggettivi caratterizzanti le posizioni di EQ con contenuti di alta professionalità, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024:

a) la multidisciplinarietà dei contenuti dell'incarico;
b) la complessità del contesto di riferimento, caratterizzato da elevati livelli di variabilità che determinano situazioni non prevedibili, nonché la gestione frequente di emergenze e criticità che richiedono competenze tecniche specifiche particolarmente qualificate.

Art. 3
(Individuazione e contenuto delle posizioni di EQ)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il numero complessivo e la collocazione nell'ambito delle articolazioni amministrative dell'Ente delle posizioni degli incarichi di EQ, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024, tenuto conto:
a) dell'intero assetto organizzativo della struttura burocratica del Consiglio regionale;
b) della complessità delle singole unità organizzative;
c) del grado di responsabilità da assumere e del livello delle relazioni con soggetti esterni e/o interni;
d) dei programmi da realizzare.
2. Il Direttore generale definisce, con propria determinazione, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente:
a) il contenuto degli incarichi di EQ, sentiti i Dirigenti, ciascuno per le posizioni di EQ incardinate nei rispettivi Settori e/o Aree;
b) la graduazione di ciascun incarico di EQ.

Art. 4
(Graduazione delle posizioni di EQ)

1. Le posizioni di EQ di cui all'articolo 2, in ragione della diversa tipologia di funzioni e responsabilità, sono graduate, con conseguente attribuzione del punteggio, applicando i seguenti criteri metodologici:
a) complessità;
b) competenza professionale;
c) strategicità.
2. L'attribuzione del punteggio viene effettuata secondo lo schema di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
3. La graduazione di cui al comma 1 è finalizzata a quantificare la retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 2, del CCNL Comparto

Funzioni locali 2022-2024. Essa si articola nelle seguenti fasce, cui corrispondono i rispettivi importi lordi erogati per tredici mensilità:

a) I fascia: fino a 50 punti - € 12.500,00;
b) II fascia: da punti 51 a punti 75 - € 15.000,00;
c) III fascia: da punti 76 a punti 100 - € 18.000,00.

Art. 5
(Requisiti per il conferimento degli incarichi di EQ)

1. Costituiscono requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi di EQ, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024:

a) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Consiglio regionale;
b) essere inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'EQ presso il Consiglio regionale da almeno un anno;
c) possedere titoli culturali e requisiti professionali richiesti in relazione alla tipologia ed alla complessità delle funzioni da assegnare e alla natura degli obiettivi da conseguire previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera a), secondo quanto desumibile dal curriculum vitae;
d) non trovarsi in taluna delle condizioni ostative previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le aree e i procedimenti ad elevato rischio corruzione, salvo eventuali deroghe;
e) non essere stato dichiarato responsabile dalla Corte dei conti nei procedimenti di responsabilità amministrativa/contabile con provvedimento definitivo.

2. Costituiscono requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi di EQ con contenuti di alta professionalità, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024, connessi ai titoli di studio posseduti, alle attitudini, alla capacità professionale e all'esperienza acquisita:

a) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Consiglio regionale;
b) essere inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'EQ presso il Consiglio regionale da almeno un anno;
c) possedere titoli culturali e requisiti professionali richiesti in relazione alla tipologia e alla complessità delle funzioni da assegnare e alla natura degli obiettivi da conseguire, previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera b), nonché un'elevata esperienza professionale acquisita presso il Consiglio regionale o presso altre amministrazioni, secondo quanto desumibile dal curriculum vitae;

d) non trovarsi in taluna delle condizioni ostative previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le aree e i procedimenti a elevato rischio corruzione, salvo eventuali deroghe;
e) non essere stato dichiarato responsabile dalla Corte dei conti nei procedimenti di responsabilità amministrativa/contabile, con provvedimento definitivo.

3. I requisiti soggettivi dichiarati dai candidati per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere verificati anche dalla documentazione acquisita ai rispettivi fascicoli personali, opportunamente aggiornati.

4. L'Amministrazione si riserva di verificare le esperienze professionali e gli altri titoli dichiarati dai candidati alle posizioni di EQ di cui ai commi 1 e 2 anche rivolgendosi direttamente agli Enti presso i quali gli stessi sono stati acquisiti.

Art. 6
(Limiti al conferimento degli incarichi di EQ)

1. Gli incarichi di EQ non possono essere conferiti a dipendenti di altre Amministrazioni in posizione di comando presso il Consiglio regionale della Calabria.

Art. 7
(Procedure per il conferimento degli incarichi di EQ)

1. Per il conferimento degli incarichi di EQ di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024, il Direttore generale approva, con propria determinazione, un avviso di selezione da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente per almeno cinque giorni lavorativi.

2. Nell'avviso sono indicati:
a) la collocazione delle posizioni di EQ all'interno delle articolazioni amministrative dell'Ente;
b) i contenuti professionali specifici e le attività peculiari alla posizione da conferire;
c) il peso attribuito alla posizione e il suo valore economico annuo;
d) i requisiti soggettivi di partecipazione;
e) i termini per la presentazione delle domande;
f) le cause di esclusione;
g) eventuali ulteriori contenuti ritenuti necessari.

3. Le candidature devono essere presentate unitamente al curriculum vitae, nel quale sono evidenziati i titoli culturali posseduti e i requisiti professionali attinenti all'incarico di EQ richiesto.

4. Tutti i titoli indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda.
5. Ai fini del conferimento, il candidato indica, in ordine di preferenza, gli incarichi di EQ per i quali intende concorrere, nel numero massimo di diciotto, tra quelli indicati nell'avviso.
6. Il conferimento degli incarichi avviene considerando, in relazione alle attività e alle funzioni da svolgere, la natura e le caratteristiche degli obiettivi da raggiungere, i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità e le esperienze professionali acquisite dai candidati.

Art. 8
(Attribuzione degli incarichi di EQ)

1. Al Dirigente indicato nell'avviso quale responsabile del procedimento compete:
 a) l'accertamento del rispetto dei termini e della conformità delle domande pervenute alle previsioni dell'avviso;
 b) la sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 5.
2. Gli elenchi dei candidati ammessi, con gli allegati curricula, sono trasmessi ai dirigenti indicati nell'avviso di cui all'articolo 7 che, all'esito della valutazione complessiva dei titoli culturali e professionali e della competenza tecnica e specialistica posseduta, rilevabile anche dal curriculum, in relazione all'incarico da ricoprire, provvedono al conferimento dell'incarico con propria determinazione motivata.
3. L'inserimento negli elenchi di cui al comma 1 attesta esclusivamente il possesso dei requisiti di soggettivi di ammissione richiesti dal presente disciplinare e non dà luogo a graduatoria.
4. In caso di conferimento di incarico presso una struttura diversa da quella di appartenenza, il dipendente è trasferito di diritto alla struttura nella quale è incardinata la posizione di EQ oggetto dell'incarico.

Art. 9
(Incarico di EQ ad interim)

1. Al dipendente, già titolare di incarico di EQ, cui viene conferito, su altra posizione di EQ, un ulteriore incarico, denominato "ad interim", è attribuito, per la durata dello stesso, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo quantificato nella misura massima del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ad interim. La quantificazione della predetta percentuale è stabilita dall'Ente, tenendo conto della complessità delle attività e del livello

di responsabilità connessi all'incarico attribuito ad interim nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

Art. 10
(Durata dell'incarico di EQ)

1. L'incarico di EQ è conferito dal dirigente competente, con atto scritto e motivato, per un periodo massimo non superiore a 3 anni e può essere rinnovato con le medesime formalità.
2. L'incarico è regolato da apposito contratto di diritto privato a tempo determinato, che fissa funzioni, obiettivi e trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, compresa la relativa indennità di risultato.

Art. 11
(Revoca dell'incarico di EQ)

1. L'incarico di EQ può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, dal dirigente che lo ha conferito, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, nonché nelle ulteriori e specifiche ipotesi previste dalle leggi e dai CCNL.
2. A far data dall'adozione del provvedimento di revoca, il dipendente perde la retribuzione di posizione e di risultato.
3. Il dirigente, prima di adottare il provvedimento di revoca dell'incarico conferito, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Art. 12
(Decadenza dall'incarico per trasferimento ad altra struttura o riorganizzazione)

1. I dipendenti titolari di incarico di EQ decadono automaticamente dallo stesso nei casi di:
 a) trasferimento ad altra articolazione amministrativa;
 b) sopravvenuta riorganizzazione, con conseguente venir meno delle competenze e degli obiettivi assegnati alla posizione ricoperta.
2. In caso di trasferimento delle competenze conseguente a processi di riorganizzazione, l'incarico deve essere confermato con atto dell'organo competente.

Art. 13
(Sostituzione del titolare di incarico di EQ)

1. In caso di aspettativa per un periodo di tempo superiore a sessanta giorni o di assenza per malattia per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, con esclusione dei casi di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), il titolare di incarico di EQ è sospeso dallo stesso e può essere provvisoriamente sostituito, con determinazione del dirigente di riferimento, con altro dipendente inserito nel corrispondente elenco di cui all'articolo 8.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, è fatta salva la facoltà di mantenere l'incarico in capo al titolare assente per gravi e comprovate ragioni, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
3. Al titolare di posizione di EQ provvisoriamente sostituito non è corrisposta la retribuzione di posizione per tutta la durata della sostituzione, che viene, invece, corrisposta al suo sostituto. La retribuzione di risultato è corrisposta al titolare provvisoriamente sostituito e al sostituto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 15, in funzione del rispettivo contributo dato dagli stessi per il conseguimento degli obiettivi e dei risultati.

Art. 14
(Retribuzione degli incarichi di EQ)

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 2022-2024. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che l'Ente ha destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di EQ istituite, secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018, per come richiamato dall'articolo 79 del CCNL Comparto Funzioni locali 2019-2021, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni continuano a essere corrisposte a carico del bilancio dell'Ente.
2. Gli importi della retribuzione di posizione del personale titolare di posizione di EQ sono determinati sulla base della graduazione effettuata in applicazione di quanto previsto all'articolo 4 del presente disciplinare.

3. L’Ente definisce i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni di EQ previste dal proprio ordinamento.
4. La retribuzione di risultato di cui al comma 3 è corrisposta, a seguito di valutazione annuale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il cui ammontare è fissato nel rispetto delle disposizioni di legge e dei CCNL.

Art. 15
(Valutazione dei risultati)

1. La retribuzione di risultato di cui all’articolo 14 è conferita, in funzione del punteggio attribuito, sulla base di una valutazione positiva della prestazione lavorativa svolta e degli obiettivi e dei risultati conseguiti nell’anno di riferimento, accertati secondo quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente.

Art. 16
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rinvia alla vigente normativa statale in materia e, in particolare, al D.lgs. n. 165/2001 e ai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Fattori di valutazione per la pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione

A) COMPLESSITÀ			
Grado di innovatività dei risultati prodotti	**Media** Punteggio 6	**Rilevante** Punteggio 10	**Elevata** Punteggio 15
Complessità dei problemi	**Media** Punteggio 6	**Rilevante** Punteggio 10	**Elevata** Punteggio 15
Variabilità del contesto di riferimento (normativo, tecnologico, organizzativo)	**Media** Punteggio 6	**Rilevante** Punteggio 10	**Elevata** Punteggio 15
Complessità interfunzionale	**Media** Punteggio 4	**Rilevante** Punteggio 7	**Elevata** Punteggio 10
Grado di autonomia	**Media** Punteggio 4	**Rilevante** Punteggio 7	**Elevata** Punteggio 10
B) COMPETENZA PROFESSIONALE			
Specializzazione richiesta	**Media** Punteggio 4	**Rilevante** Punteggio 7	**Elevata** Punteggio 10
Frequenza di aggiornamento in ambiti relativi al ruolo	**Media** Punteggio 4	**Rilevante** Punteggio 7	**Elevata** Punteggio 10
C) STRATEGICITÀ			
Strategicità	**Media** Punteggio 6	**Rilevante** Punteggio 10	**Elevata** Punteggio 15